



Bruxelles, 25.5.2018
COM(2018) 344 final

2018/0175 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA in connessione con la prevista adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo economico e commerciale globale (CETA)

L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo") mira ad attuare la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti del Canada e, in particolare, a creare una zona di libero scambio. L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016¹.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2. Comitato misto CETA e comitati specializzati

L'articolo 26.1 dell'accordo istituisce un comitato misto CETA e l'articolo 26.2 istituisce comitati specializzati, comprendenti il comitato per gli scambi di merci, il comitato per l'agricoltura, il comitato per i vini e le bevande spiritose, il gruppo misto settoriale sui prodotti farmaceutici, il comitato per i servizi e gli investimenti, il comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, il comitato misto di cooperazione doganale, il comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie, il comitato per gli appalti pubblici, il comitato per i servizi finanziari, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, il Forum di cooperazione regolamentare e il comitato CETA per le indicazioni geografiche.

Il comitato misto CETA e i comitati specializzati sono composti e copresieduti dai rappresentanti delle parti. Il comitato misto CETA è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati. Le parti sono definite all'articolo 1.1 dell'accordo, secondo il quale per "parti" si intendono "l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominati "parte UE"), da una parte, e il Canada, dall'altra."

Il comitato misto CETA e i comitati specializzati sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo nei rispettivi settori. Conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera h), il comitato misto CETA può istituire comitati specializzati e dialoghi bilaterali da cui ricevere assistenza nello svolgimento dei propri compiti. Il comitato misto CETA e i comitati specializzati si riuniscono una volta all'anno o su richiesta di una delle parti.

2.3. L'atto previsto del comitato misto CETA

Il comitato misto CETA dovrà adottare una decisione relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA ("l'atto previsto").

¹ GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1.

La finalità dell'atto previsto è adottare il regolamento interno del comitato misto CETA, in conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il quale stabilisce che il comitato misto CETA adotta il proprio regolamento interno.

Secondo l'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni, se lo ritengono opportuno. Visti i numerosi comitati specializzati istituiti dall'accordo CETA, si propone di applicare il regolamento interno del comitato misto CETA ai comitati specializzati, mutatis mutandis, salvo disposizione contraria, a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe prefiggersi l'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA, come previsto dall'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nella nozione di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il comitato misto CETA e i comitati specializzati sono organismi istituiti dall'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra ("l'accordo").

La decisione che il comitato misto CETA deve adottare è vincolante e non integra o modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune e il trasporto internazionale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 91, dall'articolo 100, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dopo l'adozione è prevista la pubblicazione della decisione del comitato misto CETA.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio³ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio⁴ prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo, comprendente l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. L'accordo è stato applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d) dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni, se lo ritengono opportuno.
- (5) Il comitato misto CETA adotta, durante la sua prima riunione, il proprio regolamento interno, come previsto dall'accordo.
- (6) Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, tale regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati.
- (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell'allegato progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al proprio regolamento interno, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo,

³ GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1.

⁴ GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prima riunione del comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda il regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati, è basata sul progetto di decisione del comitato misto CETA allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto CETA è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*